



Deliberazione n. 940 del 8 agosto 2024

OGGETTO: Stipula di accordo convenzionale con l'Università degli Studi di Pisa per lo svolgimento delle attività di tirocinio curricolare relative al master di I livello in Infermieristica, Salute Mentale – Psichiatria.

L'anno 2024, addì 8 del mese di agosto in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la normativa di riferimento e precisamente:

- Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" secondo la quale per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato e la stipulazione di apposite convenzioni;
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" che individua i tirocini formativi e di orientamento quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", in base alla quale il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Linee guida in materia di tirocini definite il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e DDS 7 maggio 2018, n. 6286 aventi ad oggetto indirizzi regionali in materia di tirocini;

Vista la richiesta protocollo n. 42629 pervenuta in data 18 giugno 2024 con cui l'Università degli Studi di Pisa ha presentato proposta di rinnovo di accordo convenzionale per lo svolgimento delle attività di tirocinio curricolare relative al master di I livello in Infermieristica, Salute Mentale – Psichiatria;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi: dal Dirigente delle Professioni Sanitarie, dott.ssa Rosalia De Marco, in data 22 giugno 2024; dal Direttore della SC Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione, dr.ssa Rossana Borchini e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ing. Francesco Giura, entrambi in data 22 luglio 2024;

Dato atto che lo schema convenzionale concordato ed allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale è conforme alla normativa sopracitata;

Vista la nota e-mail del 25 luglio 2024 con cui l'Università degli Studi di Pisa ha espresso l'assenso definitivo in merito al testo convenzionale predetto;

Ritenuto opportuno approvare l'accordo convenzionale con l'Università degli Studi di Pisa, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare il testo dell'accordo convenzionale con l'Università degli Studi di Pisa, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla sua sottoscrizione, dando atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Avv. Gabriella Ceraulo
Referente per l'istruttoria: Marco Tettamanti

CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

CURRICULARI (ex Legge 24/06/1997, n. 196 e D.I. 25/03/1998 n. 142, DGR

17/01/2018, n. 7763 e del DDS 07/05/2018, n. 6286)

Il **Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale** (di seguito “soggetto promotore” – S.P.), con sede legale in Pisa, Via Savi 10, c.a.p. 56126, P.IVA 00286820501, C.F. 80003670504, rappresentato dal Direttore Prof. Stefano Taddei, nato a Pisa (PI) il 13/09/1957, domiciliato per la sua carica presso la sede legale del Dipartimento,

E

L’**Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana** - con sede legale in via Napoleona 60, 22100 Como (CO), Cod. Fisc. e P.IVA 03622110132, rappresentata per la firma del seguente atto, dal Direttore SC Affari Generali e Legali, avv. Gabriella Ceraulo, per delega conferita dal Direttore Generale, dott. Luca Filippo Maria Stucchi, nato il 27/01/1965 a Milano (MI), d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" – S.O.;

concernenti i tirocini formativi e di orientamento curriculari, d'ora in avanti denominati “tirocini”, svolti da studenti dei corsi di studio afferenti al predetto Dipartimento

PREMESSO CHE

- 1) sono da intendersi tirocini curriculari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell’Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca;
- 2) i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa

regionale, dall'art. 18 L. 24 giugno 1997, n. 196, ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il MURST, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;

3) il predetto D.I. n. 142 prevede, all'art. 6, che le attività svolte nei tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;

4) il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* – prevede il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

5) ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

6) il regolamento didattico del **Master in "Infermieristica in Salute Mentale - Psichiatria"** definisce le attività formative professionalizzanti, le funzioni dei tutor docenti e i luoghi in cui è possibile svolgere il tirocinio;

7) l'Università di Pisa ha interesse a coinvolgere altri enti, interessati ai contenuti e alle finalità del corso, per l'organizzazione o divulgazione del master;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto e Finalità

Il S.O., secondo le proprie disponibilità, accoglie presso le sue strutture, in tirocinio di formazione ed orientamento curriculare, gli studenti del Master in premessa.

Il tirocinio avrà come oggetto l'acquisizione di conoscenze del mondo del lavoro,

finalizzata a completare il percorso formativo accademico e ad agevolare la scelta professionale attraverso uno specifico progetto formativo, a cui è strettamente vincolato. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. La durata potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 2 - Durata del tirocinio

La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato, ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.

ARTICOLO 3 - Ruolo dei tutor e Progetto formativo

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto

Formativo, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

Durante lo svolgimento del tirocinio, la formazione e l'orientamento saranno seguiti e verificati da un tutor designato dal S.P. e da un tutor individuato dal S.O..

Il tutor universitario ha la funzione di raccordo tra S.P. e S.O., ed è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell'applicazione della convenzione.

Il tutor dell'azienda/ente è responsabile del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:

- a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
- b) il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
- c) i nominativi e i recapiti dei tutor universitario e dell'azienda/ente;
- d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del S.O.;
- e) gli obblighi del tirocinante, del S.P. e del S.O.;
- f) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
- g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.

Il progetto formativo viene concordato tra il S.P. ed il S.O. ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.

ARTICOLO 4 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività del progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ove il tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico – organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative, nonché all'Ufficio competente del S.P.

Il tirocinante ha parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi del tirocinio.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

ARTICOLO 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo impiegando il tirocinante solo

nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio;

b) non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale;

c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il S.P.;

d) segnalare l'eventuale incidente occorso nello svolgimento del tirocinio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al S.P.;

e) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del S.O. per verificare l'andamento del tirocinio;

f) segnalare con congruo preavviso all'Università e al tirocinante l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;

g) segnalare tempestivamente all'Università e al tutor universitario l'eventuale interruzione/proroga e qualsiasi altra variazione relativa alla durata del tirocinio;

h) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio;

i) comunicare all'Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale;

ARTICOLO 6 - Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore:

a) nominare un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all'elaborazione del progetto formativo d'intesa con il tutor di riferimento del S.O., individuando gli obiettivi formativi e monitorando l'attuazione del progetto formativo anche attraverso periodici incontri con il tirocinante;

b) monitorare le attività svolte durante il tirocinio.

ARTICOLO 7 - Coperture assicurative e comunicazioni

Il S.P. assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3140) oltre che per la responsabilità civile verso i terzi (UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. n. 177372144 del 1/01/2021 scadenza il 31.12.2024) e per infortuni (Assicurazione infortuni: POSTE ASSICURA S.p.A., polizza n. 90104, scadenza al 31.12.2024). La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Il S.O. ed il S.P. si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.

a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08: formazione generale; formazione specifica.

"Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo

soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; rischio intrinseco aziendale.

L'autorizzazione alla frequenza dei tirocinanti presso il S.O. è subordinata al possesso del giudizio di idoneità in corso di validità.

Durante la permanenza presso il S.O. i tirocinanti saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte della SC Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione.

ARTICOLO 9 - Limiti numerici dei tirocinanti

Il S.O. si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni nazionali.

ARTICOLO 10 - Durata e risoluzione convenzione

La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di stipula, salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza, restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- a) cambiamento della ragione sociale del S.O.;
- b) l'uso da parte del S.O. del rapporto di convenzione con l'Università per finalità improprie ed ingannevoli;
- c) utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.

ARTICOLO 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante operazioni manuali e/o automatizzate, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e successivi

decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolare del Trattamento dei dati personali è il soggetto promotore che, con la presente convenzione, designa il soggetto ospitante quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il Titolare del Trattamento fornirà al Responsabile del Trattamento, con separato atto, specifiche istruzioni ai sensi della lettera a), par. 3, art. 28 del GDPR.

ARTICOLO 12 – Anticorruzione e Trasparenza

Nell'esecuzione della presente convenzione, le Parti sono tenute all'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità e integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Le parti si impegnano, all'osservanza dei rispettivi piani integrati di attività e organizzazione (P.I.A.O.), dei codici di comportamento e le vigenti norme in materia di incompatibilità e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

In particolare, sia il S.P. che il S.O., e per essi il loro personale, si impegnano, pena la risoluzione della presente convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013, come recepiti dai rispettivi codici di comportamento.

ARTICOLO 13 - Bollo e registrazione

L'imposta di bollo è a carico del soggetto ospitante ed è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione n. 50486/2020

dell'Agenzia delle Entrate dell'Ufficio Territoriale di Como. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

ARTICOLO 14 - Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applica la normativa vigente.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

**Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale**

** Prof. Stefano Taddei*

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana per delega del Direttore
Generale
Il Direttore SC Affari Generali e
Legali**

** Avv. Gabriella Ceraulo*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.